

**CITTÀ DI FASANO**

Direzione Polizia Locale

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli lungo la S.C. Pettolecchia dal 2 al 6 settembre 2014.

ORDINANZA n. 106 del 1 settembre 2014**IL DIRIGENTE**

VISTA l'istanza prodotta in data 1 settembre 2014 prot. n° 32128 a firma della Sig.ra Lucia Ceresa in qualità di responsabile di produzione della Palazzi & Gas Srl con sede in V. G. Castellini 11 – Roma, con la quale si richiede l'adozione di idoneo provvedimento al fine di modificare le norme del Codice della Strada attualmente vigenti lungo le strade interessate da evento a rilevanza mediatica e successive attività di smontaggio degli allestimenti scenici e delle opere precarie presso la Masseria Pettolecchia;

CONSIDERATO

che sia l'evento sia le operazioni di smontaggio degli allestimenti scenici e delle opere precarie installate per l'occasione coinvolgono un numero ed una tipologia tale di veicoli non compatibile con la contestuale e consueta circolazione lungo la suddetta Strada Comunale Pettolecchia;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare i necessari provvedimenti volti a garantire l'ordinato svolgimento dell'evento fino alle operazioni di ripristino, salvaguardando contestualmente i diritti dei frontisti mediante l'istituzione della sospensione temporanea della circolazione nonché il divieto di sosta lungo la S.C. Pignatta-Pettolecchia, nel tratto compreso tra la S.P. 90 e la S.C. Carceri di Egnazia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

ORDINA

dalle ore 8.00 del 2 settembre 2014 alle ore 24.00 del 6 settembre 2014 e comunque fino al termine delle attività, l'istituzione della sospensione temporanea della circolazione nonché il divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto i veicoli autorizzati e dei frontisti), su ambo i lati della S.C. 27 Pignatta - Pettolecchia, nel tratto compreso tra la S.P. 90 e la S.C. 22 Carceri di Egnazia;

AVVERTE

La validità del presente provvedimento è subordinata alla messa a disposizione di un congruo numero di addetti al posizionamento e rimozione (al termine della manifestazione di che trattasi) delle transenne e della eventuale segnaletica mobile, e che gli stessi addetti, debitamente individuabili e riconoscibili, siano posti a presidio delle zone di interdizione al traffico veicolare durante lo svolgimento delle attività.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato, per il tramite degli addetti messi a disposizione dall'organizzatore dell'evento, di:

- **Apporre** la “Segnaletica temporanea di obbligo e divieto”, (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.
- **Transennare** gli accessi all'area interessata dalla presente Ordinanza ed alle altre aree in cui è opportuno per meglio evidenziare i provvedimenti.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

SANZIONI

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano www.comune.fasano.br.it.

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento:

sia notificata/inviata al Comando Stazione Carabinieri di Fasano, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;
sia esposto nella bacheca del Corpo di Polizia Municipale;

Il Dirigente
Dott. Fernando Virgilio